

# COMUNE DI PADOVA

**Committente:**  
CENTRO STAMPA DELLE VENEZIE SOC. COOP  
IN FALLIMENTO  
- TRIBUNALE DI PADOVA -

**Opera:**  
VALUTAZIONE DEL COSTRO DI RIPRISTINO  
DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA  
DELLE MACCHINE DA STAMPA ROTOOFFSET,  
RILEGATRICE CUCITRICE, INCELLOFANATRICE

**I Progettisti**



Digitcon Engineering S.r.l. - Corso Stati Uniti 23i - 35127 Padova - Italy  
Tel.049 227 0662 - digitcon.digitcon.engineering - www.digitcon.engineering

Progettista  
Per. Ind. Franzoso Nicola  
Collaboratore:  
Pierpaolo R.

**La ditta/l'appaltatore:**

## E01

DE21428Er02

RELAZIONE DI PERIZIA DI STIMA  
DEL COSTRO DI RIPRISTINO

- RELAZIONE TECNICA -

Scala: --

Revisione: 02

Data: 26/07/2022

**II Committente**

**La Direzione Lavori**

**I Progettisti**



REV	DATA	DESCRIZIONE	OPERATORE	VERIF.	APPROV.
3					
2	26/07/2022	EMISSIONE VERSIONE FINALE APPROVATA	M.R.	F.N.	F.N.
1	10/04/2022	EMISSIONE VERSIONE FONALE	M.R.	F.N.	F.N.
0	28/02/2022	EMISSIONE PRELIMINARE	M.R.	F.N.	F.N.

## **SOMMARIO**

1	OGGETTO DELL'INCARICO.....	2
2	OPERAZIONI PERITALI E RACCOLTA DATI.....	2
3	INQUADRAMENTO DELL'AZIENDA.....	3
3	NORMATIVA SULLA SICUREZZA ATTUALE.....	4
4	METODO UTILIZZATO PER LA STIMA DEL RISPRISTINO DEL BENE.....	9
5	ANALISI DEI BENI.....	10
6	CONCLUSIONI.....	11

## 1 OGGETTO DELL'INCARICO

In data 29 novembre 2021 il Tribunale di Padova, nella figura del Curatore Fallimentare Dott. Bressan, sottoponeva alla Digitcon Engineering S.r.l. la richiesta di stima di ripristino dei sistemi di sicurezza alcuni macchinari della società Centro Stampa delle tre Venezie Soc. Coop in Fallimento di via Austria 19b in Padova (PD).

L'incarico prevede la stima del valore di ripristino, di alcuni macchinari, di seguito meglio specificati, al fine di procedere alla vendita degli stessi a terzi, al fine di completare la procedura fallimentare dalla società stessa.

La presente perizia prevede quindi la stima del costo necessario per il ripristino delle tre macchine allo stato iniziale, così da non agevolare né la società cedente né l'eventuale società acquirente, ma definendo un prezzo congruo di ripristino nel libero mercato.

## 2 OPERAZIONI PERITALI E RACCOLTA DATI

La raccolta e l'archiviazione delle informazioni esistenti sul sito nella forma di dati, cartografia e documentazione varia, rappresenta il momento fondamentale per la definizione di un quadro conoscitivo completo del parco macchine, sia in termini generali sia in riferimento alle problematiche specifiche da affrontare.

In questa fase si è quindi ricercato dei manuali di installazione, d'uso e manutenzione, dei certificati di collaudo e di conformità, degli schemi costruttivi e dei progetti relativi ai macchinari.

Successivamente si è proceduto all'analisi dei macchinari presenti in azienda, cercando di ricostruire l'evoluzione e le eventuali modifiche subite dagli stessi e valutando la conformità alla normativa di sicurezza.

Nel caso in esame, la gran parte dei macchinari risultano con le protezioni parzialmente o totalmente smontate e parzialmente privi di documentazione. Ciò ha comportato delle notevoli difficoltà nella valutazione precedentemente indicata.

Nel corso del sopralluogo, realizzato con un incaricato dell'azienda acquirente, sono stati trascritti/fotografati gli elementi significativi contenuti nelle targhe identificative applicate ai singoli macchinari e componenti di impianto che sono stati censiti e analizzati visivamente. Data l'assenza della documentazione non si è invece proceduto al confronto con i dati indicati nei manuali d'uso e manutenzione e negli schemi ed elaborati progettuali.

Sono state contattate le case costruttrici dei diversi macchinari ed impianti al fine di verificare, anzitutto, se queste siano ancora operanti nel settore e se producano ancora i macchinari presenti in impianto. In caso affermativo, sono stati richiesti i prezzi di mercato dei macchinari nuovi.

## Centro Stampa delle tre Venezie Soc. Coop. In Fallimento

Via Austria 19b  
35030 Padova (PD)



VALIUTAZIONE RIPRISTINO SICUREZZE MACCHINA  
PER ROTOSTAMPA / RILEGATURA

DIGITCON ENGINEERING S.R.L. - V.le Stat. Uniti, 231 - 35127 Padova (PD) - C.F. e P.IVA: 05044480282

### 3 INQUADRAMENTO DELL'AZIENDA

L'azienda è a Padova, presso la zona industriale di Padova Interporto. E' sita all'interno di una zona industriale, al civico 19b di via Austria.

L'azienda effettuava l'attività di Stampa rotografica e legatoria all'interno di un capannone industriale, suddiviso in aree, nelle quali si svolgono le diverse attività di lavorazione dei semilavorati e dei prodotti finiti.

Nella figura seguente si riporta una vista dell'area industriale con indicazione dell'azienda, tratta dal sito Google earth, il tutto al fine di inquadramento generale dell'attività:



I macchinari di lavorazione sono situati nelle loro posizioni originarie dell'azienda, ancora collegati e verificabili nel loro funzionamento (attualmente stanno lavorando).

### 3    NORMATIVA SULLA SICUREZZA ATTUALE

Come evidenziato in precedenza, i macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto della presente perizia sono quelli impiegati per la stampa, la rilegatura e per il confezionamento finale dei prodotti finiti. Ognuno di tali macchinari risponde a specifiche normative tecniche e di sicurezza.

#### LE MACCHINE

Sotto il profilo normativo, il D.P.R. 459/96 e la "nuova direttiva macchine" recepita in Italia con il D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 17 (in attuazione della direttiva 2006/42/CE) che abroga il precedente D.P.R. 459/96 - fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3 del medesimo decreto - si occupano in maniera specifica delle macchine, delle attrezzature intercambiabili, dei componenti di sicurezza, degli accessori di sollevamento, delle catene, funi e cinghie, dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, ed infine delle cosiddette quasi-macchine.

Si cita la definizione di macchina, così come riportata all'articolo 2 del D.Lgs. 17/2010:

*“insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata”.*

Con il D.Lgs 106/2009, è stato specificato nella definizione di attrezzatura di lavoro che per *“impianto” si deve intendere: “complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo”.*

Con tale decreto, dunque, sotto l'aspetto della sicurezza, gli impianti di produzione (linee di produzione, insieme di più macchine gestite attraverso un unico sistema di controllo, etc) sono stati equiparati alle macchine.

Per le macchine immesse sul mercato o messe in servizio dopo il 21 settembre 1996 la “Direttiva macchine” impone al costruttore del macchinario o al venditore - come requisito inderogabile alla commercializzazione del macchinario stesso - di attestare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza mediante:

1. dichiarazione CE di conformità;
2. apposizione della marcatura CE sulla macchina;
3. manuale (o libretto) di istruzioni d'uso e manutenzione.

Nella dichiarazione di conformità CE sono indicate le norme alle quali il macchinario risulta conforme: in generale deve essere rispettata la conformità alla "Direttiva sulla bassa tensione" 2006/95/CE (che ha abrogato la 73/23/CEE) ed alla "Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica" 2004/108/CE (che ha abrogato la 89/336/CEE).

Per verifiche o accertamenti sui macchinari venduti, il costruttore deve inoltre conservare (o produrre in tempi ragionevolmente brevi) il fascicolo tecnico del macchinario, per un periodo di tempo di dieci anni dalla produzione dell'ultimo esemplare di quel macchinario.

Le macchine che abbiano subito modifiche sostanziali (dopo il 21/09/1996) devono essere assoggettate ad un nuovo processo di attestazione con "Dichiarazione CE di conformità", marchio CE, libretto di istruzioni, fascicolo tecnico, secondo quanto prescritto dalla "Direttiva macchine".

La vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia un atto a titolo oneroso o gratuito) di tali macchine deve essere accompagnata dalla documentazione di conformità CE sopra indicata.


Per le macchine prodotte e messe in servizio in data antecedente al 21 settembre 1996 (data di attivazione in Italia della Direttiva Macchine) - senza che le stesse abbiano subito modifiche sostanziali o di destinazione d'uso - non sono necessari tutti gli adempimenti formali previsti dalla "Direttiva macchine" quali la predisposizione del fascicolo tecnico, la marcatura CE, la dichiarazione di conformità etc.

Tali macchine devono essere in regola sotto il profilo antinfortunistico secondo quelli che sono i dettati della legislazione previgente alla "Direttiva Macchine" (il D.P.R. 459/96). Più precisamente, la conformità alla legislazione previgente comporta il rispetto degli obblighi, caratteristiche e requisiti tecnici contenuti in tutte le leggi in materia di sicurezza, in vigore prima del D.P.R.459/96 stesso, comprese in ogni caso le modifiche su tali normative intervenute successivamente (fino al D.Lgs. n. 81 del 2008 "testo unico sulla sicurezza" - modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009).

Pertanto, la vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia un atto a titolo oneroso o gratuito) di tali attrezzature di lavoro deve essere accompagnata da una dichiarazione (a firma del soggetto cedente) di conformità alla legislazione previgente (alla Direttiva Macchine) e di conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dall'Allegato V del Decreto Legislativo 81/2008, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del DPR 459/96 e dall'articolo 72 comma 1 dello stesso D.Lgs. 81/2008.

Di fatto, l'attestazione di cui all'articolo 11 del D.P.R. 459/96 viene sostanzialmente superata dall'obbligo di attestazione di cui all'art. 72 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, considerando che l'Allegato V del medesimo D.Lgs. ripropone, in sostanza, i requisiti dettati dalla normativa previgente rispetto al settembre 1996, ed inoltre quella di aggiornamento, integrazione e modifica, entrata in vigore successivamente.

Nella figura seguente viene rappresentato il ciclo di vita di un macchinario costruito o messo in servizio in data antecedente alla Direttiva Macchine, che può subire degli interventi tecnici (manutenzione ordinaria/straordinaria o modifica sostanziale) e che può essere soggetto a vendita o noleggio. Nel diagramma sono evidenziate le attività che devono essere effettuate - procedura di marcatura CE nel momento in cui viene effettuata la modifica sostanziale - e il tipo di documentazione di accompagnamento che deve possedere il macchinario (documentazione di conformità CE o attestazione di conformità alla normativa previgente) al momento della vendita/noleggio.



Inoltre, nel caso in cui le attrezzature di lavoro debbano essere noleggiate o concesse in uso senza conduttore ad altra azienda, l'art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 prevede che:

- il titolare dell'attrezzatura noleggiata o concessa in uso deve attestare il buon stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza dell'attrezzatura;
- il datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice deve dichiarare il/i lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura e che i medesimi hanno ricevuto la formazione specifica prevista dall'art. 73 dello stesso D.Lgs. 81/2008 (ad integrazione di quella generale dell'art. 37). Tale ultima dichiarazione dovrà essere conservata dal titolare dell'attrezzatura noleggiata o concessa in uso per tutta la durata del noleggio o della concessione in uso.

L'attestazione di buono stato delle attrezzature previsto dall'art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 deve accompagnare il noleggio e concessione in uso (senza conduttore) sia delle attrezzature di lavoro antecedenti alla Direttiva macchine sia quelle marcate CE.

Nello svolgimento del presente lavoro, è stata quindi eseguita la verifica su ogni singolo macchinario, al fine di valutare se questo abbia subito o meno modifiche sostanziali che non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria. Si deve, a questo punto, precisare cosa debba intendersi con il termine "manutenzione ordinaria, correttiva, preventiva e straordinaria", e con quello di "modifica sostanziale".

In base all'esperienza professionale dello scrivente - e sulla base delle indicazioni contenute nelle varie norme UNI (UNI 9910, UNI 10147, UNI 11063, ecc.) - si definisce manutenzione

ordinaria, correttiva, preventiva e straordinaria di una macchina l'insieme delle attività atte a garantire o ripristinare il funzionamento e le condizioni di resa della macchina previste dal costruttore, anche nel caso di sostituzione non programmata di componenti non funzionanti o deteriorati con altri riconosciuti equivalenti e installati secondo quanto richiesto dal costruttore stesso.

Si definiscono modifiche sostanziali quelle che comportano l'introduzione di elementi di rischio non valutati dal costruttore, come ad esempio per un diverso utilizzo della macchina, o nella rimozione di carter protettivi, ovvero nell'ipotesi di modifica delle prestazioni e rese, o nell'installazione di controlli automatici come PLC o in caso di funzionamento simultaneo e solidale con altre macchine.

La normativa generale di sicurezza (sia il D.P.R. n. 547/1955 che il D.Lgs n. 626/1994 ed infine anche il D. Lgs. N. 81/2008), in relazione alla fabbricazione, alla vendita ed al noleggio di macchinari ed attrezzature di lavoro, è tassativa e - come riportato testualmente dall'art. 23 del D.Lgs. N. 81/2008 - prescrive che *"sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione della conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione"*.

Ancora si cita: *"il reato di cui all'art. 7, DPR n. 547/1955, si perfeziona al momento della costruzione, della vendita, del noleggio o della concessione in uso delle macchine e delle attrezzature irregolari sotto il profilo della sicurezza del lavoro e, come tale, è un reato istantaneo (Cass. Pen. Sez. III, 7 luglio 1995, n. 10051)"*.

Infine:

*"il divieto di vendita di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche, di cui all'art. 6 comma 2 D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall'art. 4 D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente forniscono le macchine, attrezzature ed impianti, bensì va esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita o rivendita (Cass. Pen. Sez. III, 28 giugno 2000, n. 10342)"*.

Dal punto di vista dell'acquirente finale o datore di lavoro, si cita la seguente: *"il datore di lavoro (o chi validamente lo sostituisce), all'atto dell'acquisto di un macchinario con dispositivi di sicurezza non validi, ha l'obbligo di perfezionarli, o integrarli, sino ad ottenere la massima sicurezza, dovendo il requisito della assoluta sicurezza della macchina essere accertato prima che la stessa sia posta in funzione (Cass. Pen. Sez. III, 14 marzo 1997, n. 3865)"*.

E ancora: *"qualora la macchina messa a disposizione sin dall'acquisto presenti evidenti deficienze di sicurezza, il datore di lavoro deve apportare quelle aggiunte o modifiche che rendano il funzionamento della stessa assolutamente sicuro (Cass. Pen. Sez. IV, 12 maggio 1994, Rosaspina)"*.

Nel presente lavoro sono stati quindi analizzati tutti i macchinari sotto l'aspetto della sicurezza, mediante confronto tra quanto previsto nella documentazione di accompagnamento / dati di targa e lo stato attuale, al fine di evidenziare se gli stessi abbiano subito o meno modifiche sostanziali. La valutazione di tali aspetti è essenziale nella determinazione del valore commerciale di tali beni.

Le irregolarità riscontrate, con indicazione delle soluzioni possibili, sono costituenti il costo della stima finale della macchina.

Si precisa che la valutazione effettuata in relazione alla rispondenza ai requisiti di sicurezza non può essere ritenuta esaustiva per una serie di ragioni: anzitutto i macchinari sono attualmente in marcia, ed infine, nel caso della macchina da stampa, non si è potuto effettuare il confronto tra il macchinario ed i dati di progetto definiti dalla casa costruttrice, in quanto non è stata rinvenuta (o è risultata incompleta) la documentazione di accompagnamento delle macchine.

In virtù di quanto sopra esposto, prima dell'inserimento nel ciclo produttivo, i macchinari dovranno essere sottoposti a verifiche da parte delle case costruttrici o da parte di ditte specializzate che accertino le reali condizioni d'uso e accertino la rispondenza alle condizioni di sicurezza imposte dalla normativa.

In conclusione, secondo le prescrizioni normative, la sanatoria delle irregolarità dovrebbe essere fatta prima della vendita, del noleggio o della concessione in uso del bene.

Si può però ipotizzare che una volta informato l'acquirente delle irregolarità individuate - verificato dallo stesso lo stato del macchinario e la rispondenza alla normativa di sicurezza, anche in relazione al possibile differente utilizzo per tali beni - debba esso stesso farsi carico della messa a norma prima di inserire il macchinario nel processo produttivo.

Si deve tenere in considerazione, inoltre, come l'acquirente finale possa trarre una convenienza economica nell'acquistare un macchinario non solo per la sua messa in servizio in un processo produttivo, bensì anche per scopi differenti, come ad esempio per ottenere pezzi di ricambio, o ancora, per assemblarlo ad altro macchinario. I macchinari inoltre possono trovare collocazione in mercati esteri, al di fuori della Comunità Europea, in cui le norme di sicurezza possono contenere differenti prescrizioni.

Tutto questo, per concludere indicando che le attuali soluzioni possono essere tre:

- 1) il Centro Stampa delle Tre Venezie si prenda carico del ripristino a nuovo delle sicurezze, così da riportare il bene allo stato di fabbrica in merito al rischio presente nell'utilizzo;
- 2) l'acquirente del macchinario acquisti il bene, opportunamente deprezzato, così da procedere poi lui in proprio al ripristino dello stesso. In tal caso è consigliabile che lo stesso acquirente fornisca al Centro stampa delle Tre Venezie un documento di

intento su tale ripristino, evidenziando che eventuali utilizzi dello stesso prima del ripristino non potranno esserci;

- 3) il macchinario venga smembrato e ceduto come pezzi di ricambio. Anche in questo caso, qualora l'oggetto di vendita sia pezzi completi potenzialmente funzionanti (torri di stampa, stacker, piegafogli, caricatore, ecc.....), va fornita una dichiarazione all'acquirente (da farsi controfirmare) che tali componenti sono da considerarsi come ricambi da disassemblare e che gli stessi non possono essere rimessi in esercizio tali e quali, con piena responsabilità dell'acquirente stesso.

#### 4 METODO UTILIZZATO PER LA STIMA DEL RISPRISTINO DEL BENE

Solitamente la determinazione del valore commerciale dei macchinari usati viene può essere effettuata adottando due diverse metodologie.

La prima riguarda la richiesta ai costruttori, o aziende che commercializzano, del valore attuale del bene;

La seconda riguarda un calcolo analitico che parte dal bene a nuovo e tramite opportuni coefficienti di svalutazione arriva al valore presunto di mercato.

Analogamente, per stimare il valore del ripristino di tali macchine, si sono seguite due strade:

a. indagine di mercato per conoscere il valore del ripristino tramite le aziende produttrici o i centri di services: l'indagine si svolge contattando gli operatori che effettuano la manutenzione di tali beni nel territorio regionale, nazionale ed europeo.

Tali aziende, a seguito di sopralluogo o verifica di foto da noi fornite, realizzano un preventivo, o come in questo caso, forniscono una stima che preveda la rimessa all'origine della macchina ripristinano le varie sicurezze.

La stima fornita riguarda logicamente il riportare il bene alle singole funzionalità iniziali, ovvero a quanto previsto all'atto della dichiarazione ce del macchinario, senza considerare eventuali personalizzazioni a posteriori eseguite, se non realizzate dalla stessa casa costruttrice.

Il prezzo di stima comprende tutti i materiali e le forniture necessarie.

b. stima tecnica del ripristino del bene: l'indagine si svolge analizzando e quantificando:

- l'attività tecnica specialistica necessaria per l'analisi del ripristino del bene, ovvero tutte le fasi di progetto, analisi, rilievo, controllo, stima dei rischi, ecc.... necessari a capire le problematiche che il bene può presentare;

- l'attività operativa specialistica necessaria per le operazioni di ripristino, ovvero tutte le forniture e le opere che si rendono necessarie per ripristinare le protezioni e le sicurezze nel bene;
- l'attività tecnica di collaudo e test funzionali, così da poter certificare e completare l'analisi rischi principale.

## 5 ANALISI DEI BENI

Applicando le due metodologie sopra esposte, di seguito si riporta una scheda di riepilogo dei beni da ripristinare oggetto della presente perizia, con indicazione del numero progressivo "ID" delle schede di dettaglio (presenti negli allegati alla presente relazione), con indicazione della marca, modello, anno di costruzione e valore commerciale del macchinario nello stato in cui si trova in azienda.

Id	Descrizione	Marca	Stato sicurezze	a) Prezzo mercato	b) Prezzo di stima
1	STAMPA ROTOGRAFICA		Pessimo	€ 43.000,00	€ 56.000,00
2	FORNO INCELLOFANATRICE	SITMA	Buono	€ 4.200,00	€ 6.000,00
3	CUCITRICE / RILEGRATRICE	MULLER MARTINI	Buono	€ 4.200,00	€ 5.500,00

Visti i prezzi sopra, si consiglia l'applicazione dei prezzi massimi al fine di garantire il corretto risultato, ovvero:

Id	Descrizione	Marca	Stato sicurezze	Prezzo di ripristino
1	STAMPA ROTOGRAFICA		Pessimo	€ 56.000,00
2	FORNO INCELLOFANATRICE	SITMA	Buono	€ 6.000,00
3	CUCITRICE / RILEGRATRICE	MULLER MARTINI	Buono	€ 5.500,00



## 6 CONCLUSIONI

La presente perizia rappresenta una delle possibilità dello stato dell'arte per il ripristino delle macchine affinché le stesse possano essere regolarmente vendute.

Dato che le possibilità per arrivare alla messa a norma delle stesse può seguire anche altre strade, o altre soluzioni, si elencano comunque le attività minime da fare per il ripristino, che sono:

A) linea incellofanatura (macchina ante '96):

- ripristino delle protezioni mancanti o da integrare;
- verifica, integrazione e/o ripristino dei sistemi di sicurezza;
- adeguamento ai requisiti minimi generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs.81/08;
- relazione asseverata con dichiarazione di rispondenza alla conformità dei requisiti minimi generali di sicurezza di cui all' ALLEGATO V del DLgs 81/08 e s.m.i. e altre leggi o norme applicabili.

B) - linea rilegatura (macchina con targa costruzione 2008):

- ripristino delle protezioni mancanti o da integrare come da precedente marcatura CE;
- verifica ed eventuale ripristino dei sistemi di sicurezza come da precedente marcatura CE;
- relazione asseverata con dichiarazione, da parte del futuro datore di lavoro, che la macchina è conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza di tutte le Direttive ad essa applicabili per l'attività che andrà a svolgere e quindi all'81/01 e s.m.i. e altre leggi o norme applicabili.

C) - macchina rotografica (macchina ante '96):

- ripristino delle protezioni rimosse, mancanti o da integrare ex novo;
- ripristino ed integrazione ex novo dei sistemi di sicurezza;
- adeguamento ai requisiti minimi generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs.81/08;
- relazione asseverata con dichiarazione di rispondenza alla conformità dei requisiti minimi generali di sicurezza di cui all' ALLEGATO V del DLgs 81/08 e s.m.i. e altre leggi o norme applicabili.

Padova, 26 luglio 2022



Per. Ing. Nicola  
FRANCESCO  
in Fede  
N° 1544  
PROVINCIA DI PADOVA